



Professionisti Associati Prato

Prato, 1° Luglio 2022

Lettera informativa n. 25/2022

Marco Badiani
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Pierluigi Coppini
Ragioniere Commercialista
Revisore Contabile

Giulia Massari
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Simona Sguanci
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Vinicio Vannucchi
Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A TUTTI I CLIENTI LORO SEDI

OGGETTO: SPECIALE DECRETO SEMPLIFICAZIONI

Il D.L. 73/2022, c.d. Decreto Semplificazioni, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 143 del 21 giugno 2022. Di seguito si offre un quadro di sintesi dei principali interventi di interesse.

Indice

1. Modifiche al calendario fiscale
2. Modifica della validità dell'attestazione per i contratti di locazione a canone concordato
3. Abrogata la disciplina delle società di comodo per perdite sistematiche
4. Prorogato a tutto il 2026 il meccanismo iva dell'inversione contabile su determinate operazioni
5. Credito R&S e innovazione: introdotta la facoltà di acquisire una certificazione sulla qualificazione delle attività



Professionisti Associati Prato

1. MODIFICHE AL CALENDARIO FISCALE

Con l'articolo 3, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene nella semplificazione del rapporto fisco-contribuente apportando alcune modifiche al calendario fiscale dei contribuenti.

Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

L'intervento legislativo

Al fine di facilitare al contribuente la comunicazione dei dati all'Amministrazione finanziaria il legislatore è intervenuto su quattro temi:

- Lipe;
- modelli Intrastat;
- imposta di bollo sulle fatture elettroniche;
- imposta di soggiorno.

⇒ Lipe

In particolare il comma 1 del D.L. 73/2022 prevede il 30 settembre quale data di scadenza per la presentazione della comunicazione dei dati della liquidazione periodica Iva (c.d. modello Lipe) relativa al secondo trimestre, in sostituzione del precedente termine fissato al 16 settembre.

⇒ Modelli Intrastat

Il comma 2, con l'aggiunta di un periodo finale all'articolo 50, comma 6-*bis*, D.L. 331/1993, stabilisce che il termine per l'invio degli elenchi riepilogativi delle operazioni intracomunitarie (c.d. Intrastat), può avvenire entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento in luogo del precedente termine fissato al giorno 25 del mese successivo al periodo di riferimento.

⇒ Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Allo stesso tempo, le attuali disposizioni in tema di versamento dell'imposta di bollo sulle fatture elettroniche prevedono che il pagamento del tributo sia effettuato, con riferimento alle fatture emesse in ciascun trimestre solare, entro il:

- 31 maggio;
- 30 settembre;
- 30 novembre.



Professionisti Associati Prato

dello stesso anno, nonché, per il quarto trimestre, entro il 28 febbraio dell'anno successivo.

Nel caso in cui l'ammontare dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno non superi l'importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il 30 settembre, unitamente all'imposta dovuta per il secondo trimestre.

Qualora, poi, l'importo dell'imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell'anno, complessivamente considerato, non superi l'importo di 250 euro, il pagamento dell'imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il 30 novembre dello stesso anno, unitamente all'imposta dovuta per il terzo trimestre.

La semplificazione introdotta dai commi 4 e 5 del decreto semplificazioni riguarda i soggetti di minori dimensioni che emettono un numero di fatture elettroniche relativamente contenuto, in quanto viene incrementato da 250 euro a 5.000 euro il limite di importo entro il quale è possibile effettuare cumulativamente entro l'anno, anziché in modo frazionato, il versamento dell'imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due o tre trimestri dello stesso anno.

⇒ *Imposta di soggiorno*

Infine il comma 6 prevede il differimento dal 30 giugno 2022 al 30 settembre 2022 del termine di presentazione della dichiarazione dell'imposta di soggiorno per gli anni di imposta 2020 e 2021.

Il nuovo calendario

Adempimento	Scadenze abrogate	Nuove scadenze
Lipe secondo trimestre	16 settembre 2022	30 settembre 2022
Intrastat	25 del mese successivo al periodo di riferimento	30 del mese successivo al periodo di riferimento
Imposta di bollo su fatture elettroniche	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 250 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a	- 31 maggio; - 30 settembre; - 30 novembre; - 28 febbraio anno successivo. Se imposta primi 2 trimestri < a 5.000 euro versamento al 30 settembre Se imposta primi 3 trimestri < a



Professionisti Associati Prato

	250 euro versamento al 30 novembre	5.000 euro versamento al 30 novembre
Imposta di soggiorno	30 giugno 2022	30 settembre 2022

2. MODIFICA DELLA VALIDITÀ DELL'ATTESTAZIONE PER I CONTRATTI DI LOCAZIONE A CANONE CONCORDATO

Con l'articolo 7, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore interviene con alcune semplificazioni in tema di contratti di locazione a canone concordato.

L'attestazione

Il D.M. 16 gennaio 2107 recependo, nei nuovi accordi territoriali, i criteri generali per la stipula dei contratti a canone convenzionato individuati nella Convenzione nazionale del 25 ottobre 2016, ha previsto una duplice modalità di attestazione del rispetto dei parametri contenuti nella Convenzione stessa.

Infatti il comma 8, articolo 1, L. 431/1998 in tema di contratti a canone convenzionato, afferma che le parti contrattuali, nella definizione del canone effettivo, possono essere assistite, a loro richiesta, dalle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori.

Gli accordi definiscono, per i contratti non assistiti, le modalità di attestazione, da eseguirsi, sulla base degli elementi oggettivi dichiarati dalle parti contrattuali a cura e con assunzione di responsabilità, da parte di almeno una organizzazione firmataria dell'accordo, della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, anche con riguardo alle agevolazioni fiscali". Pertanto, ove non ci si sia avvalsi, nella stipula del contratto di locazione, delle rispettive organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori, occorre che il contratto sia corredato di una attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo stesso, sottoscritta da almeno un'organizzazione firmataria.

Tale documento, come ha precisato l'Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 31/E/2018, costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.
--



Professionisti Associati Prato

L'associazione può essere indifferentemente a tutela della proprietà edilizia oppure dei conduttori, purché firmataria dell'accordo vigente nel Comune ove è situato l'immobile. Inoltre l'allegazione dell'attestazione, in sede di registrazione del contratto, pur non essendo necessaria risulta opportuna per poter documentare la sussistenza dei requisiti per fruire della riduzione dell'imposta di registro. In tal caso non verrà applicata un'autonoma imposta di registro o di bollo.

Ovviamente l'attestazione non risulta necessaria, ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali, per i contratti di locazione stipulati:

- prima dell'entrata in vigore del D.M. 16 gennaio 2017 anche se oggetto di successive proroghe;
- in Comuni ove non siano stati stipulati accordi territoriali;
- in Comuni che non abbiano adeguato i propri accordi territoriali alle disposizioni del D.M. 16 gennaio 2017.

L'Agenzia nega l'autocertificazione

Occorre infine tenere presente che alcuni accordi territoriali hanno previsto, al posto dell'attestazione da parte delle associazioni territoriali, una sorta di "autocertificazione" di congruità redatta e sottoscritta dalle parti. A tale riguardo l'Agenzia delle entrate, rispondendo a una istanza di interpello, ha confermato la necessità, anche in questo caso, di dotarsi dell'attestazione in quanto l'autocertificazione non corrisponde a quanto richiesto nel D.M. 16 gennaio 2017 ai fini del riconoscimento delle agevolazioni fiscali.

Novità del decreto semplificazioni

Con riferimento ai contratti di locazione a canone concordato non assistiti dalle associazioni di categoria della proprietà edilizia e dei conduttori, il comma 1, D.L. 73/2022 interviene sulla validità dell'attestazione della rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto all'accordo territoriale stipulato.

Detta attestazione, è rilasciata dalle suddette associazioni di categoria con riferimento a ciascun contratto stipulato, anche se relativo al medesimo immobile.

Le disposizioni di cui al presente articolo, invece, estendono la validità di tale attestazione, al pari dell'attestato di prestazione energetica (Ape), a tutti i contratti di locazione stipulati successivamente al suo rilascio, anche se relativi al medesimo immobile, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche dell'immobile stesso o dell'accordo territoriale del comune a cui si riferisce.



Professionisti Associati Prato

3. ABROGATA LA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO PER PERDITE SISTEMATICHE

Con l'articolo 9, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) viene abrogata la tanto contestata disciplina che qualificava come di comodo, con pesanti conseguenze fiscali, le società che si trovano in perdita sistematica.

Tale abrogazione però decorre dal 2022.

La perdita Sistematica

Il comma 1 dell'articolo 9, D.L. 73/2022 abroga la disciplina contenuta nei commi 36-*decies*, 36-*undecies* e 36-*duodecies* dell'articolo 2, D.L. 138/2011, ossia quella previsione che qualifica come “*in perdita sistematica*” le società ed enti che alternativamente:

- presentano dichiarazioni in perdita fiscale per 5 periodi d'imposta consecutivi; ovvero
- nel medesimo arco temporale, presentano quattro dichiarazioni in perdita fiscale e una con un reddito inferiore a quello minimo determinato a norma dell'articolo 30, comma 3, L. 724/1994.

Si ricorda che i soggetti qualificati come “*di comodo*” subiscono delle conseguenze:

- tanto reddituali (obbligo di dichiarare un reddito minimo ai fini Ires/Irpef, l'obbligo di dichiarare un valore della produzione minimo ai fini Irap, la maggiorazione all'aliquota IRES pari al 10,5%, una limitazione alla possibilità di utilizzare le perdite fiscali conseguite);
- quanto ai fini Iva (impossibilità di compensare orizzontalmente e richiedere a rimborso i crediti, inoltre quando lo *status* si protrae per più di 3 anni con operazioni Iva inferiori al reddito minimo, il credito Iva non è più riportabile).

La soppressione di tale disposizione è certamente utile per società che operano in determinati settori (si pensi, ad esempio, a quello immobiliare) dove non è remoto che i risultati reddituali siano insoddisfacenti per più annualità consecutive.

Allo stesso modo tale disciplina creava problemi in attività con lunga fase di *start up* (perché, ad esempio, la costruzione di un impianto richiede molti anni oppure perché l'*iter* autorizzativo è complesso) ovvero quando la liquidazione della società si presenta articolata e prolungata (in particolar modo perché sono presenti asset difficilmente liquidabili).


Tale soppressione opera “*a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022*”, quindi per le società con periodo d'imposta solare si tratta dell'anno 2022.



Professionisti Associati Prato

Pertanto, nel modello Redditi 2022 che viene compilato in questo periodo, relativo appunto al periodo d'imposta 2021, si dovrà continuare a verificare gli effetti di tale disciplina, considerando i risultati reddituali che sono stati dichiarati in relazione ai periodi d'imposta compresi tra il 2016 ed il 2020.

Si evidenzia che ad essere soppressa è solo la disciplina che qualifica una società di comodo per perdita sistemica, ma non quella che qualifica la società di comodo per insufficienza dei ricavi; pertanto, le società che non raggiungeranno l'ammontare minimo dei ricavi, calcolato applicando determinati coefficienti (previsti nell'articolo 30, comma 1, L. 724/1994) ai beni iscritti nell'attivo patrimoniale, continueranno a subire le conseguenze precedentemente richiamate.



4. PROROGATO A TUTTO IL 2026 IL MECCANISMO IVA DELL'INVERSIONE CONTABILE SU DETERMINATE OPERAZIONI

Con l'articolo 22, D.L. 73/2022 recante “*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*” (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) il Legislatore recepisce a livello nazionale le disposizioni comunitarie che prorogano il periodo di applicazione del meccanismo facoltativo di inversione contabile (o *reverse charge*) in relazione alla cessione di determinati beni e alla prestazione di determinati servizi a rischio di frodi e del meccanismo di reazione rapida (*Quick Reaction Mechanism*) contro le frodi in materia di Iva.

I casi di applicazione “facoltativa” del *reverse charge*

Per talune cessioni di beni e prestazioni di servizi a elevato rischio di frode il legislatore europeo ha concesso agli Stati membri la possibilità di applicare in via facoltativa e per un limitato lasso temporale la disciplina dell'inversione contabile o *reverse charge* (che come è noto prevede l'assolvimento dell'Iva da parte del cessionario o committente).



Professionisti Associati Prato

Con l'ottavo comma dell'articolo 17, D.P.R. 633/1972 il Legislatore nazionale ha colto questa opportunità in relazione alle operazioni indicate nel sesto comma, lettere b), c), d-*bis*), d-*ter*) e d-*quater*), del medesimo articolo 17, in conformità con l'articolo 199-*bis* della Direttiva 2006/112/CE.

Si tratta, in sintesi, delle seguenti operazioni:

- cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative;
- cessioni di console da gioco, tablet PC e *laptop*, nonché delle cessioni di dispositivi a circuito integrato, quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
- trasferimenti di altre unità utilizzate dai gestori e di certificati relativi al gas e all'energia elettrica;
- cessioni di gas e di energia elettrica a un soggetto passivo-rivenditore.

La proroga del Decreto Semplificazioni

Con il richiamato articolo 22, D.L. 73/2022 viene pertanto modificato l'ottavo comma dell'articolo 17 D.P.R. 633/1972 (che nella previgente versione prevede in relazione alle descritte operazioni l'applicazione del *reverse charge* fino al 30 giugno 2022), al fine di estendere l'applicazione del meccanismo di inversione contabile fino al successivo 31 dicembre 2026.

Tale modifica normativa è in linea con la recentissima Direttiva (UE) 2022/890 del Consiglio del 3 giugno 2022 recante modifica della Direttiva 2006/112/CE.

I casi di applicazione “a regime” del *reverse charge*

Vale la pena in questo contesto ricordare che in ambito Iva vi sono anche altre disposizioni che richiedono per determinate operazioni (tanto cessioni di beni quanto prestazioni di servizi) l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile e che non risultano subordinate ad alcun vincolo di carattere temporale ma che debbono considerarsi applicabili “a regime”.

Limitandoci ai casi di *reverse charge* interno (tralasciando quindi i casi di applicazione del meccanismo dell'inversione contabile in relazione alle operazioni poste in essere con soggetti esteri) vediamo quindi di fornire una elencazione delle principali fattispecie che potremmo definire di *reverse charge* “a regime” e che sono sostanzialmente riconducibili alle previsioni contenute sempre nell'articolo 17 ma anche nell'articolo 74, Decreto Iva.



Professionisti Associati Prato

Operazioni di <i>reverse charge</i> interno	Norma di riferimento
Cessioni di oro (da investimento e industriale)	Articolo 17, comma 5, D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi rese da subappaltatori nel settore edile	Articolo 17, comma 6, lettera a), D.P.R. 633/1972
Cessione di fabbricati (con opzione Iva)	Articolo 17, comma 6, lettera a)- <i>bis</i> , D.P.R. 633/1972
Prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e completamento di edifici	Articolo 17, comma 6, lettera a)- <i>ter</i> , D.P.R. 633/1972
Cessione di rottami e cascami	Articolo 74, commi 7 e 8, D.P.R. 633/1972
Cessione di pallets (successive al primo utilizzo)	Articolo 74, comma 7 del D.P.R. 633/1972

5. CREDITO R&S E INNOVAZIONE: INTRODOTTA LA FACOLTÀ DI ACQUISIRE UNA CERTIFICAZIONE SULLA QUALIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

Con l'articolo 23, commi da 1 a 8, D.L. 73/2022 recante "*Misure urgenti in materia di semplificazioni fiscali e di rilascio del nulla osta al lavoro, Tesoreria dello Stato e ulteriori disposizioni finanziarie e sociali*" (c.d. Decreto Semplificazioni Fiscali) sono state:

- apportate modifiche alla disciplina del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini di cui all'articolo 31, D.L. 73/2021;
- apportate modifiche alla disciplina del credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione di cui all'articolo 1, commi da 200 a 208, L. 160/2019.

Vediamo nel dettaglio le due novità.

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini

L'articolo 23, comma 1, D.L. 73/2022 elimina il riferimento ai "*nuovi*" farmaci oggetto dell'attività agevolata e richiama l'articolo 2 del decreto MISE 26 maggio 2020 al fine di recepire le definizioni relative alle attività di ricerca e sviluppo adottate in applicazione dell'articolo 1, comma 200, L. 160/2019.

L'operatività del credito di imposta per attività di ricerca e sviluppo di farmaci e vaccini ammette all'incentivo tutte le attività di ricerca del settore farmaceutico (e non solo le attività riferibili a nuovi medicinali) finalizzate ad acquisire nuove conoscenze ovvero a produrre conoscenze aggiuntive,



Professionisti Associati Prato

basate su conoscenze acquisite dalla ricerca e dall'esperienza pratica e dirette a realizzare nuovi prodotti o processi o a migliorare prodotti o processi esistenti.

Le modifiche al credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione

L'articolo 23, commi da 2 a 5, D.L. 73/2022 introduce un sistema di certificazione degli investimenti, effettuati o da effettuare, ammissibili al credito di imposta di cui all'articolo 1, commi 200, 201, 202, 203, 203-*quinquies* e 203-*sexies*, L. 160/2019. La certificazione può essere richiesta anche per le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale 4.0 e di transizione ecologica.

Le imprese potranno richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica e di design e innovazione estetica ammissibili.

La norma introduce una possibilità (subordinata all'assenza di verifiche in corso o di contestazioni per utilizzo indebito di crediti di imposta) a favore delle imprese, che hanno già beneficiato o beneficeranno del credito di imposta, di richiedere a un certificatore l'attestazione della qualificazione degli investimenti effettuati ai fini della loro corretta classificazione.

Un decreto di prossima emanazione individuerà i requisiti dei soggetti pubblici o privati che saranno iscritti in apposito albo e saranno abilitati al rilascio della certificazione. Il decreto definirà anche il valore legale della certificazione e gli eventuali effetti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alle relative attività di accertamento e verifica. Saranno, inoltre, rilasciate periodicamente apposite linee guida del Mise, che definiranno la procedura di valutazione propedeutica al rilascio della certificazione.

Sono fatte salve le attività di controllo da parte dell'Agenzia delle entrate ed è comunque escluso ogni effetto vincolante o preclusivo dell'attività accertative e sanzionatoria nel caso in cui la certificazione sia resa sulla base di false rappresentazioni o sia utilizzata con intenti frodati.

Lo Studio rimane a disposizione per eventuali chiarimenti.

Cordiali saluti

Professionisti Associati